



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-629/16**

**Procedimento promosso da CX**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti internazionali su strada – Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Protocollo addizionale – Articoli 41 e 42 – Libera prestazione dei servizi – Clausola di *standstill* – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia – Articoli 5 e 7 – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale che limita il diritto delle imprese di trasporto merci aventi sede in Turchia di far circolare i propri veicoli nel territorio dello Stato membro interessato – Obbligo di ottenere vuoi un’autorizzazione rilasciata nei limiti di un contingente fissato sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Turchia vuoi un permesso accordato per un singolo trasporto che presenti un rilevante interesse pubblico»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018

1. *Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera prestazione dei servizi – Servizi di trasporto – Nozione – Circolazione, nel territorio di uno Stato membro, dei veicoli di imprese di trasporto merci su strada aventi sede in Turchia subordinata a una previa autorizzazione – Autorizzazione rilasciata indipendentemente dal quantitativo di merci trasportato – Inclusione – Conseguenze – Inapplicabilità delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci tra la Repubblica di Turchia e l’Unione*

*(Accordo di associazione CEE-Turchia; decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia)*

2. *Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera prestazione dei servizi – Servizi di trasporto – Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia – Assenza di normativa specifica ai servizi di trasporto – Circolazione, nel territorio di uno Stato membro, dei veicoli di imprese di trasporto merci su strada aventi sede in Turchia subordinata a una previa autorizzazione – Ammissibilità – Presupposto*

*(Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 15; protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, artt. 41, § 1, e 42; decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia)*

3. *Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera prestazione dei servizi – Regola di *standstill* di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale – Effetto diretto – Ambito di applicazione – Servizi di trasporto – Inclusione*

*(Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, § 1)*

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 37, 41-43)

2. Le disposizioni dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles, concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, e della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le imprese di trasporto merci su strada aventi sede in Turchia possono effettuare un siffatto trasporto verso o attraverso il territorio di tale Stato membro solo se dispongono di documenti che sono rilasciati nei limiti di un contingente stabilito per tale tipo di trasporto a titolo dell'accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Repubblica di Turchia o se è stato loro accordato un permesso in forza di un rilevante interesse pubblico, purché tale normativa non comporti nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, di detto protocollo addizionale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

A tal riguardo si deve rammentare che dall'articolo 15 dell'accordo CEE-Turchia e dall'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo addizionale emerge che il Consiglio di associazione può estendere le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai trasporti e gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni alla Repubblica di Turchia, prendendo in considerazione la situazione geografica di quest'ultima. Orbene, sino ad ora, il Consiglio di associazione non ha adottato alcun provvedimento finalizzato ad estendere alla Repubblica di Turchia le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai servizi di trasporto sicché, allo stato attuale di evoluzione dell'associazione tra tale Stato terzo e l'Unione, non esiste alcuna disciplina specifica in tale settore. Così, finché il Consiglio di associazione non adotterà regole relative ai servizi di trasporto, conformemente all'articolo 15 dell'accordo CEE-Turchia e all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo addizionale, le condizioni di accesso dei trasportatori turchi al mercato dei trasporti dell'Unione resteranno disciplinate dalla normativa nazionale degli Stati membri e dagli accordi bilaterali stipulati tra gli Stati membri e la Repubblica di Turchia.

(v. punti 45-47, 58 e dispositivo)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 48-50)